

COMUNE DI LATINA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FARMACI,
PARAFARMACI E DI ALTRI GENERI VENDIBILI
NELLA FARMACIA COMUNALE DI LATINA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto del presente capitolato speciale d'appalto è la fornitura senza vincolo di esclusiva di farmaci (etici, SOP, OTC, galenici industriali, stupefacenti di cui al DPR 309/90 e alla Legge n.49/2006, veterinari, omeopatici, fitoterapici, materie prime per le preparazioni magistrali) Parafarmaci e di ogni altro prodotto necessario per il normale approvvigionamento della Farmacia comunale di Latina.

La fornitura è suddivisa nei seguenti **due lotti**, al fine di individuare due fornitori distinti in grado di garantire un adeguato grado di copertura per l'approvvigionamento della Farmacia Comunale:

Lotto n.1 pari al 60% della fornitura

Lotto n.2 pari al 40% della fornitura

La fornitura avrà, per ciascun lotto, la seguente composizione percentuale:

- **70% farmaci**
- **30% parafarmaci e restanti generi vendibili nella farmacia**

Tutti i prodotti forniti dovranno rispondere alle norme vigenti nel territorio italiano.

Il presente capitolato speciale d'appalto, inoltre, ha per oggetto la fornitura degli altri servizi connessi come specificato nei successivi articoli.

Le condizioni contenute nel presente capitolato speciale d'appalto sono applicabili a tutti i rapporti che intercorreranno tra la Farmacia Comunale di Latina e le ditte aggiudicatarie della fornitura.

L'ubicazione della Farmacia Comunale presso la quale dovrà essere consegnata la fornitura è la seguente: **Viale Kennedy n. 42 – 04100 Latina**

Art. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'ammontare globale presunto della fornitura in oggetto è previsto in **complessivi Euro € 1.389.567,81+ IVA** di cui Euro 833.740,69 (IVA esclusa) per il 1° lotto (pari al 60% della fornitura) ed Euro 555.827,12 (IVA esclusa) per il 2° lotto (pari al 40% della fornitura).

Il valore sopra citato è da considerarsi indicativo. Pertanto, la predetta spesa non impegna il Comune in alcun modo, potendo la stessa, in rapporto all'andamento del mercato, subire un incremento o un decremento, anche in relazione a nuove disposizioni legislative rilevanti per il

settore, sempre nel rispetto delle percentuali del 60% e del 40% rispettivamente assegnate ai due lotti.

Per il mancato raggiungimento del valore sopraindicato nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento ai fornitori aggiudicatari.

Trattandosi di mera fornitura senza installazione si esclude la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima degli oneri di sicurezza, così come specificato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con Determinazione n.3 del 05/03/2008.

Art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

La fornitura avrà decorrenza dalla comunicazione agli aggiudicatari della determinazione di aggiudicazione definitiva e scadenza al **31/12/2018**, senza necessità di preventiva disdetta da parte del Comune di Latina, senza che nulla sia dovuto, ad alcun titolo, dal Comune di Latina ai fornitori aggiudicatari.

Art. 4 – SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA.

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, purchè siano in possesso dei requisiti indicati nel bando di gara.

Art. 5 - MODALITA' DI FORNITURA E SERVIZI

Ai fornitori aggiudicatari è richiesto:

1. di dare inizio al contratto di fornitura dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che in casi di urgenza la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata (art. 32 co. 8 e 11 del D. lgs. 50/2016).

2. di effettuare presso la sede della Farmacia Comunale di cui all'art.1 del presente capitolato speciale d'appalto, almeno due consegne giornaliere dal lunedì al sabato, negli orari indicati nella successiva tabella n. 1 e con le seguenti modalità:

- a. nei periodi di turnazione, la Farmacia Comunale di turno riceverà due consegne giornaliere dal lunedì al sabato ed almeno una o due consegne giornaliere, a seconda delle necessità, la domenica e i giorni festivi. Le predette consegne saranno garantite anche in caso di due o più festività consecutive;
- b. le chiamate per ricevere le ordinazioni verranno effettuate giornalmente dalla farmacia, alle ore 13,00 per le consegne del pomeriggio e alle ore 19,00 per le consegne della mattina del giorno seguente;
- c. le consegne dovranno essere effettuate franche di ogni spesa di trasporto e imballo, anche per minime quantità;
- d. le consegne dovranno essere effettuate a Farmacia aperta salvo diverso accordo con il Direttore della Farmacia Comunale;
- e. le consegne dei prodotti si intendono effettuate nelle mani del Direttore della Farmacia Comunale o di un suo incaricato, il quale sottoscriverà il documento di trasporto per ricevuta. Tale documento sarà ritenuto valido esclusivamente per quanto riguarda il numero dei colli. Il controllo della merce e le segnalazioni di errori verranno eseguite nelle 36 ore lavorative successive e, in tale margine di tempo, segnalate alla ditta fornitrice. Prima dell'adempimento della firma del documento di trasporto qualsiasi rischio connesso al trasporto della merce è a totale carico delle ditte aggiudicatari.

Tabella n. 1

ORARI DI CONSEGNA

DAL LUNEDÌ AL SABATO

MATTINA: dalle 8,30 alle 9,30

POMERIGGIO: dalle 16,00 alle 17,00

DOMENICA E GIORNI FESTIVI (solo quando la farmacia è di turno)

MATTINA: dalle 8,30 alle 9,30

POMERIGGIO: dalle 16,00 alle 17,00

3. di ricevere gli ordini via modem, (mediante procedure compatibili con il sistema informatico della Farmacia Comunale), via fax e su chiamata telefonica tramite numero verde;
4. di comunicare, in tempo reale, le voci mancanti via modem, via fax o con chiamata telefonica alla farmacia comunale che ha inoltrato l'ordine;
5. di tenere un servizio di segreteria telefonica presso i magazzini di riferimento;
6. di garantire alla Farmacia Comunale un servizio di informazioni tecniche tramite l'invio periodico di informazioni relative a:
 - variazioni di prezzo;
 - nuove specialità e nuovi prodotti parafarmaceutici in commercio;
 - schede tecniche dei nuovi prodotti;
 - fotocopie d'interesse della Gazzetta Ufficiale;
 - aggiornamenti della Tariffa Provinciale e Regionale ed aggiornamenti relativi all'assistenza integrativa;
 - circolari Ministeriali e Regionali;
 - riepilogo quindicinale o mensile dei provvedimenti legislativi;
 - comunicazioni varie di carattere commerciale relative ai rapporti con il magazzino (disponibilità di nuovi prodotti, reso per cambio composizione o foglio illustrativo etc.);
7. di trasmettere nel tempo più breve i telegrammi del Ministero della Sanità e le comunicazioni urgenti di carattere sanitario e legislativo;
8. di svolgere un servizio di informazione su ritiri, revoche e/o variazione di farmaci etici e specialità medicinali;
9. di fornire un servizio di resi per prodotti avariati compresi i prodotti dietetici e quelli per la prima infanzia con emissione delle relative note di accredito;
10. di accettare le restituzioni, entro 30 giorni dall'arrivo, di tutti i prodotti erroneamente ordinati con emissione delle relative note di accredito, entro i successivi 30 giorni, per l'intero importo dei prodotti resi;
11. di garantire il ritiro delle specialità variate nella composizione o nelle indicazioni terapeutiche e di quelle con variazione del foglio illustrativo a seconda del numero di lotto, per le quali le ditte provvedono direttamente al ritiro tramite fornitori;
12. di fornire i prodotti oggetto dell'aggiudicazione con data di scadenza non inferiore a 18 (diciotto) mesi rispetto alla data di avvenuta consegna;
13. di consegnare, in caso di variazione di prezzo, i prodotti recanti i prezzi aggiornati dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento;



14. di effettuare le consegne di farmaci che per legge sono soggetti a conservazione a temperature stabilite, osservando scrupolosamente la buona pratica di distribuzione dei medicinali di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 538;

15. di attenersi alle disposizioni normative in materia di HACCP ai sensi del Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155;

16. di garantire che i prodotti oggetto delle forniture siano sempre corrispondenti, per caratteristiche, alle norme di Legge ed ai regolamenti che ne disciplinano la produzione, lo stoccaggio, la vendita ed il trasporto;

17. di concedere alla Farmacia Comunale tutte le offerte speciali, campagne promozionali e/o stagionali, dell'informazione e prenotazione di nuovi prodotti, l'invio e utilizzo di materiale divulgativo e/o cartelloni, opuscoli, espositori e ogni altra iniziativa che sia utile e di supporto alle vendite;

Le ditte aggiudicatrici dovranno, inoltre, assicurare:

1. il ritiro dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici scaduti, revocati od avariati, non soggetti a reso ASSINDE;
2. atteso che il Comune svolge servizio di pubblica utilità, le forniture di cui al presente capitolato speciale d'appalto dovranno avere priorità assoluta su tutte le altre, soprattutto in caso di crisi del mercato o, in genere, di scarsità del prodotto.

Art. 6 - PAGAMENTI

Le ditte aggiudicatrici dovranno praticare, per l'intera durata della fornitura, lo sconto effettivamente indicato in sede di offerta per ciascuna delle tipologie di prodotto (farmaci e parafarmaci e restanti generi), restando lo sconto percentuale medio ponderato utile ai soli fini dell'aggiudicazione.

Gli sconti offerti verranno calcolati, in sede di esecuzione della fornitura, sul prezzo dei prodotti al pubblico imposto dal Ministero al netto dell'IVA e comprensivo di ogni onere, ovvero, in difetto di prezzo unico nazionale, sul prezzo al pubblico consigliato dalle relative case produttrici, vigente al momento della fornitura, sempre al netto dell'IVA e comprensivo di ogni onere. Qualora tra i prodotti forniti rientrino i principi attivi di cui alla Tabella Anac pubblicata in attuazione di quanto disposto dal D. L. 66/2014 art. 9 co. 7, i prezzi non possono superare gli importi ivi stabiliti. Si rinvia al [link](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Pubblicazioni/RapportiStudi/prezziAmbitoSanitario#parservpulizia) che segue:

Per entrambi i lotti, il ribasso offerto rimarrà fisso per tutta la durata del contratto, salvo nel caso delle specialità medicinali per le quali lo stesso verrà rinegoziato in caso di variazioni degli sconti ex lege.

Eventuali extra sconti dovranno essere espressi in percentuale di sconto netto aggiuntivo e non in sconto merce.

Ai fini della fatturazione, il prezzo applicato, così come sopra determinato, sarà quello vigente all'epoca di ogni singolo ordine. Le forniture saranno verificate per la regolarità dell'esecuzione da parte del Direttore della farmacia comunale.

Il saldo delle forniture sarà effettuato in unica soluzione a 90 (novanta) giorni estratto conto chiusura mensile (per esempio, le forniture dall'1 marzo al 31 marzo 20xx saranno saldate entro il 30 giugno 20xx), previa liquidazione tecnica da parte del Servizio competente del Comune di Latina.

Il pagamento delle forniture e dei servizi verrà eseguito mediante accredito sul conto corrente bancario delle ditte fornitrici i cui estremi e coordinate dovranno essere indicati sulle fatture, unitamente al numero dell'impegno di spesa e al CIG riportati sulla determinazione di aggiudicazione.

La fatturazione da parte delle ditte aggiudicatarie dovrà conformarsi all'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con la P.A., così come previsto e disciplinato dal D.L. 24 aprile 2014 n.66, convertito con modificazioni nella L.23 giugno 2014 n.89.

Le ditte aggiudicatarie si obbligano a comunicare al Comune di Latina gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010 entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla procedura in oggetto, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Le ditte aggiudicatarie assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13.08.2010, n. 136 anche nei confronti delle eventuali proprie controparti; a tal fine si impegnano a dare immediata comunicazione al Comune di Latina ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Latina della notizia dell'eventuale inadempimento degli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria. A tal fine, le ditte aggiudicatarie inseriscono nei rapporti contrattuali con le proprie eventuali controparti l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 7 – MODALITA' DI TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO E FISCALI

I documenti di trasporto, le fatture e le note di credito, emesse nel rispetto della normativa fiscale vigente, dovranno essere intestate al Comune di Latina, con indicazione della farmacia comunale destinataria della merce.

Le fatture e le note di credito dovranno avere cadenza mensile.

Le fatture dovranno riportare, inoltre, il numero totale dei pezzi con la relativa descrizione (possibilmente tenendo distinte le fatture per il farmaco da quelle per il parafarmaco), il prezzo al pubblico IVA esclusa, la percentuale IVA applicata, il prezzo al pubblico IVA inclusa, la percentuale di sconto applicata al Comune di Latina sul prezzo al pubblico senza IVA, il prezzo di vendita al Comune di Latina al netto dello sconto e dell'IVA.

Il prezzo dei vari prodotti acquistati, riportato in fattura, dovrà riferirsi al momento dell'acquisto della merce e non al momento dell'emissione della fattura. Sui documenti di trasporto dovrà essere riportato, oltre alla descrizione della merce, anche il prezzo di vendita dei prodotti e l'aliquota I.V.A. applicata.

La fatturazione delle sostanze stupefacenti dovrà essere effettuata separatamente dagli altri prodotti forniti.

Art. 8 – INADEMPIMENTI, PENALITA' E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Le ditte aggiudicatarie, nell'esecuzione delle forniture, avranno l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di Legge e Regolamenti concernenti le forniture stesse, nonché alle previsioni del presente capitolato speciale d'appalto.

In caso di mancata consegna totale o parziale dei prodotti, o di mancata corrispondenza degli stessi ai requisiti richiesti, la farmacia comunale potrà approvvigionarsi, a suo insindacabile



giudizio, presso altra ditta addebitando alla ditta aggiudicataria inadempiente l'eventuale maggior prezzo sostenuto, fatto salvo il diritto all'azione di risarcimento dei danni subiti.

Sono, inoltre, previste le seguenti penali:

- nel caso in cui la consegna venga effettuata con un ritardo superiore ad un'ora, non giustificato da cause di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti, l'Amministrazione aggiudicatrice, tramite il Servizio competente, potrà irrogare una penale corrispondente al 5% del valore globale dell'ordine oggetto della contestazione con un minimo di Euro 100,00;
- nel caso in cui tale ritardo sia superiore alla giornata lavorativa, potrà essere irrogata una penalità corrispondente al 20% del valore globale dell'ordine oggetto della contestazione, con un minimo di Euro 300,00;
- nel caso di inadempienze alle modalità e termini di prestazione della fornitura e dei servizi connessi di cui all'art.5 del presente capitolato, potrà essere irrogata una penale pari ad Euro 250,00 per ogni inadempienza.

Le penalità di cui sopra vengono applicate previa contestazione scritta da parte del Direttore della Farmacia Comunale.

Decorsi 5 giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte favorevolmente dal Comune di Latina, le penalità si intendono accettate.

Per il rimborso delle spese, la rifusione dei danni e il pagamento delle penali, il Comune di Latina potrà, alternativamente, procedere mediante trattenuta sui crediti della ditta fornitrice per consegne già effettuate o avvalendosi della garanzia di esecuzione di cui all'art. 10 che, in tal caso, dovrà essere immediatamente integrata.

In caso di inadempimento da parte della ditta aggiudicataria degli obblighi contrattuali, il contratto può essere oggetto di risoluzione da parte dell'Amministrazione comunale, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile.

Trascorso il termine dato nella diffida, senza che l'aggiudicatario abbia provveduto ad adempiere il contratto, questo si intende risolto di diritto.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.1456 del Codice Civile nei casi di seguito indicati:

- mancata effettuazione dei servizi previsti dal presente capitolato speciale d'appalto;
- consegna di medicinali scaduti;
- ripetuti ritardi nella consegna;
- superamento, su base mensile, della percentuale del 20% di prodotti mancanti che comporti danni economici o difficoltà organizzative per il Comune di Latina.
- apertura di una procedura concorsuale a carico delle ditte fornitrici;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività delle ditte fornitrici;
- frode e grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- gravi e ripetuti ritardi nelle consegne dei prodotti non dovuti a causa di forza maggiore;
- gravi e ripetute difformità di prodotti forniti rispetto a quanto ordinato.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione comunale dichiara all'aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, la volontà di valersi della clausola risolutiva.

Nei casi di risoluzione, l'aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con diritto per l'Amministrazione aggiudicatrice di affidare a terzi le forniture in danno dell'impresa inadempiente, addebitando a quest'ultima le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute da parte del Comune, mediante escussione preliminare della cauzione definitiva di cui al successivo art. 10.

Art 9 – GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia degli obblighi assunti, le ditte aggiudicatarie dovranno presentare una cauzione di importo pari al 10% di quello dell'appalto assegnato sotto forma di fideiussione bancaria.

La fideiussione bancaria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui al comma 2 dell'articolo 1957 c.c., nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia in parola determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, come prevista e disciplinata dal bando di gara, da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia di esecuzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento della fornitura e per il mancato rispetto del capitolato speciale d'appalto.

Art 10 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente capitolato non prevede la possibilità per le ditte aggiudicatarie di cedere né di subappaltare in tutto o in parte la fornitura.

Art. 11 - ACQUISTI DIRETTI

Il Comune di Latina si riserva, a suo insindacabile giudizio, di effettuare acquisti diretti dalle ditte produttrici e presso fornitori diversi dagli aggiudicatari dei singoli lotti, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, senza che gli aggiudicatari dei singoli lotti possano vantare pretesa alcuna e senza alcun obbligo di preventiva informazione.

Art. 13 - FORO COMPETENTE

In caso di controversia il foro competente è quello di Latina.

Art. 14 - RICHIAMI NORMATIVI

Per quanto non compiutamente disciplinato dal presente capitolato speciale d'appalto si fa rinvio alle specifiche normative applicabili, ivi compreso il Decreto Legislativo n. 50/2016 e linee guida.

Art. 15 – TUTELA PRIVACY

Le ditte aggiudicatarie devono rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003.



Le notizie relative alle attività connesse alle prestazioni del presente capitolato in relazione all'esecuzione degli impegni contrattuali non debbono in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate per fini diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione delle attività. Il Comune di Latina è a tutti gli effetti di legge titolare del trattamento dei dati personali e renderà disponibile i dati del proprio responsabile della privacy. L'aggiudicatario, a sua volta, provvederà a comunicare il proprio funzionario responsabile della privacy.

Art. 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il responsabile del procedimento di esecuzione del contratto è la Dr.ssa Nora Marisa, Direttrice della Farmacia Comunale di Viale Kennedy.

**Il Dirigente del Servizio Ambiente, Igiene e Sanità
Avv. Francesco Passaretti**

